



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ACCORDO SULLA BANCA DELLE ORE DELL'ANBSC ED ELEVAZIONE DEL LIMITE INDIVIDUALE DI LAVORO STRAORDINARIO

Il giorno 7 del mese di febbraio dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lettera n) e lettera u) del CCNL sottoscritto il 12 febbraio 2018, la delegazione di parte pubblica dell'Ente e la delegazione di parte sindacale con le OO.SS. rappresentative del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali unitamente alla RSU hanno concordato quanto segue:

PREMESSO CHE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 40 e seguenti;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, il quale prevede che al personale non dirigente dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito Agenzia) si applichi il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali vigente;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO l'articolo 27 del medesimo CCNL che istituisce la banca delle ore presso tutte le amministrazioni del comparto di riferimento;

VISTO l'articolo 7 comma 6, lettera n), del citato CCNL per il quale il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, è materia di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica;

VISTO l'articolo 25, comma 3, del sopracitato CCNL per il quale il limite massimo individuale di lavoro straordinario è fissato in 200 ore annue e che tale limite può essere elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori;

VISTO il decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ed in particolare le disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

CONSIDERATO che, essendo in corso le procedure di completamento della dotazione organica dell'Agenzia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 113-*bis* del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, tenuto conto del personale di ruolo e di quello in posizione di comando, la consistenza reale del personale dell'Agenzia risulta numericamente inferiore di oltre la metà rispetto a quella teorica prevista dal citato articolo 113-*bis*;

TENUTO CONTO che l'Agenzia, pur se con consistenza organica non completa, deve far fronte ai molteplici compiti e attività assegnati dalla normativa, numerosi dei quali caratterizzati da elevata complessità tecnico amministrativa e quindi necessitanti di specifiche competenze teoriche e pratiche;

VISTA l'ipotesi di accordo sulla "Banca ore" dell'ANBSC ed elevazione del limite individuale di lavoro straordinario, sottoscritta in data 15 luglio 2021.

VISTO il Verbale di verifica n. 35 in data 13 e 26 gennaio 2022 del Collegio dei Revisori con il quale l'organo di controllo ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo

LE PARTI CONCORDANO:

richiamate integralmente le premesse, che fanno parte integrante dell'accordo

Art.1

Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutto il personale non dirigenziale, in servizio presso le sedi centrali e periferiche dell'Agenzia, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

Limite individuale annuo di lavoro straordinario

Il limite medio pro-capite annuale individuale è pari a 330 ore elevabile a 550 per un contingente massimo del 50% del personale.

Art. 3

Limite individuale annuo Banca delle ore

Nell'ambito del plafond di cui all'articolo 2 il limite individuale annuo delle ore di lavoro straordinario o supplementare che possono confluire nella Banca delle ore, a decorrere dal 2021, è fissato in 150 ore.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 4

Sottoscrizione

Il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze sindacali non appena perverrà all'indirizzo *agenzia.nazionale@pec.anbsc.it* o, in caso di difficoltà all'indirizzo *relazionisindacali@anbsc.it*, la conferma da parte della organizzazione sindacale di appartenenza e, quindi, a fianco del nome della rappresentanza sindacale verrà apposta la dicitura "FIRMATO".

Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni Sindacali

IL DIRETTORE	CISL FP	Firmato
Prefetto Bruno Corda	FP CGIL	Firmato
Firmato	UIL PA	Firmato
	CONFISAL UNSA	
	FLP	Firmato
	USB PI	
	CONFINTESA FP	Firmato
	La RSU	
	Caccia Raffaele	Firmato
	D'Agui Deborah Carmela	Firmato
	Federico Lorenzo	Firmato
	Nucera Carmelo	Firmato
	Trofi Maria	Firmato